

Allegato "C" al n.12156/4098 Repertorio

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE**

**Articolo 1**

E' costituita l'associazione denominata

**I MUSEI PER LA STORIA IN LOMBARDIA**

**SEDE**

**Articolo 2**

L'Associazione ha sede in Bergamo.

**DURATA**

**Articolo 3**

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

**SCOPI**

**Articolo 4**

1) L'Associazione è un ente non commerciale di promozione territoriale che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività di interesse collettivo senza alcun fine di lucro ed ha per scopo la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, con particolare riferimento al Patrimonio della Lombardia e dei territori contermini. L'Associazione si avvale dell'opzione per il regime fiscale forfettario secondo i principi stabiliti nella Legge 16 dicembre 1991 n.398.

2) L'Associazione svolge attività nei settori, individuati ai sensi del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460:

a) tutela, promozione e valorizzazione dei Beni Culturali come individuati agli artt.10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

b) promozione della cultura, della storia e dell'arte;

c) ricerca scientifica e divulgazione nell'ambito delle attività sopra indicate;

3) L'Associazione è apolitica, apartitica ed indipendente da qualsiasi Ente o Associazione.

4) In particolare l'Associazione ha lo scopo di contribuire alla promozione di attività e di servizi culturali connessi alle attività dei Musei Storici, a partire da quelli già legati da forme di collaborazione, quale, in primis, la Rete dei Musei per la Storia in Lombardia, ovvero del Gruppo di Lavoro "I Musei per la Storia in Lombardia", istituito con decreto del Direttore Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia n.5957 dell'8 aprile 2003.

5) Si considerano attività connesse a quella istituzionale quelle tese a raggiungere gli obiettivi del Gruppo di Lavoro di cui al comma 4, ovvero:

a) favorire la collaborazione, l'interazione e il costante contatto tra i Musei Storici, in particolare quelli della Lombardia e dei territori contermini, attraverso incontri periodici, centrati di volta in volta su temi specifici, tecnici, gestionali e organizzativi;

b) sviluppare iniziative comuni, anche a livello europeo, per attivare un'economia di scala di risorse umane e finanziarie;

c) coinvolgere altre realtà museali significative, con particolare

riguardo ai Musei dei capoluoghi delle province della Lombardia e dei territori contermini;

d) individuare canali di informazione e diffusione dei progetti e dei prodotti dell'azione del Gruppo di Lavoro e dell'Associazione;

e) promuovere il contatto e lo scambio con i Musei Storici del territorio nazionale, favorendo lo sviluppo di iniziative condivise.

6) L'Associazione potrà promuovere studi di interesse culturale, storico e sociale con particolare riferimento alla storia della Lombardia e dei territori contermini; potrà inoltre organizzare manifestazioni e pubblicare in qualunque forma, studi ed esiti di ricerche sugli argomenti sopra citati.

7) L'Associazione potrà pubblicare notiziari periodici e non.

8) L'Associazione non potrà svolgere altra attività al di fuori di quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

9) Per i predetti scopi, l'Associazione, nel rispetto di quanto espresso al precedente punto 3 del presente articolo, potrà collaborare con qualsiasi Ente Pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale e con organismi, movimenti e associazioni interessate alla stessa attività oppure associarsi con altre istituzioni.

10) Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

## **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

### **Articolo 5**

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili od immobili che perverranno all'Associazione per donazioni pubbliche o private, legati, lasciti testamentari, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;

b) dai materiali prodotti o acquistati dall'Associazione e non destinati alla vendita;

c) da eventuali brevetti o diritti.

2) I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

a) contributi degli Associati quali quote associative annue ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) le entrate per la vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni, alle mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dall'Associazione;

c) le entrate per la vendita di pubblicazioni, materiale multimediale, cartoline, oggetti-ricordo, materiali prodotti o acquistati dall'Associazione e materiali simili destinati alla vendita;

d) i corrispettivi derivanti dalle attività di ricerca e didattiche, dai servizi resi a terzi;

e) contributi di enti, associazioni e privati, ivi comprese offerte, donazioni, erogazioni, legati, lasciti testamentari;

- f) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, di altri enti o istituzioni pubbliche e non, di altre persone fisiche o giuridiche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) contributi di organismi internazionali;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni e protocolli d'intesa;
- i) proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e dalle attività direttamente connesse;
- j) entrate derivanti da attività produttive marginali e per i servizi prestati dall'Associazione;
- k) redditi dei beni patrimoniali, ivi compresi i canoni di affitto dei beni immobili di proprietà;
- l) ogni altro provento finanziario derivante da qualunque altra iniziativa consentita dalla legge.

#### **ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE**

##### **Articolo 6**

- 1) Sono considerati Associati, oltre a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e comitati non giuridicamente riconosciuti - che, avendone fatto domanda scritta al Consiglio Direttivo, siano stati da questo ammesse con insindacabile giudizio, in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.
- 2) Possono diventare Associati le persone fisiche che, avendo collaborato con Istituti Museali e assimilabili, attraverso attività o

studi, dimostrino di condividere gli scopi dell'Associazione.

3) Sono associati di diritto coloro che fanno parte del personale scientifico (in particolare direttori e conservatori) dei seguenti Musei:

a) Museo Internazionale della Croce Rossa Italiana, Castiglione delle Stiviere;

b) Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù;

c) Musei Civici di Varese;

d) Musei Civici di Como;

e) Musei Civici di Lecco;

f) Museo Storico di Bergamo;

g) Civiche Raccolte Storiche di Milano;

h) Musei Civici d'Arte e Storia di Brescia;

i) Musei Civici di Pavia;

j) Museo Civico "Ala Ponzone" di Cremona;

k) Museo Civico di Crema e del Cremasco;

l) Museo della Città di Mantova;

m) Museo Storico di Voghera;

n) Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera;

o) Museo Civico di Canneto sull'Oglio;

p) Museo Storico Culturale di Parabiago;

q) Museo Fondazione Francioli Nuvolari di Villimpenta;

r) Museo di San Martino e Solferino;

e che ne abbiano fatto domanda scritta al Consiglio Direttivo.

4) E' in facoltà di ciascun Associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo.

5) Tutti gli Associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, si impegnano a collaborare, nei limiti del possibile, alle finalità dell'istituzione, hanno il dovere di uniformarsi alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di attuazione dello Statuto, osservare le Procedure e sono tenuti a pagare la quota associativa annua, nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6) Le quote associative annue sono intrasferibili.

7) Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli Associati può verificarsi per recesso, esclusione o per causa di morte. Oltre ai casi previsti dalla legge il recesso è consentito all'Associato che ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

8) L'esclusione per gravi motivi, ai sensi dell'Art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

a) che sia stato sottoposto a provvedimenti di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione;

d) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o dei Regolamenti di attuazione dello Statuto o delle norme etiche, oppure

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ivi compreso il versamento della quota associativa annua;

e) che in qualsiasi modo arrechi un danno materiale o morale all'Associazione.

9) L'elenco degli Associati è tenuto aggiornato a cura del Segretario Generale in un apposito registro.

10) Gli Associati recedenti od esclusi e che in ogni modo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 7**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) l'Assemblea Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Comitato Scientifico;
- h) il Collegio Arbitrale.

## **ASSEMBLEA GENERALE**

### **Articolo 8**

1) L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati di cui



all'Art.6 ed è ordinaria e straordinaria.

2) L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

3) L'Assemblea Generale è altresì convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure per richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, e sottoscritta da almeno un terzo degli Associati.

4) L'Assemblea Generale può essere convocata fuori della sede sociale purché in Italia.

5) La forma per la convocazione, definita secondo lo specifico Regolamento, deve garantire il diritto di ciascun Associato di essere tempestivamente informato.

6) All'Assemblea Generale devono annualmente essere sottoposti per la discussione e l'approvazione:

a) la relazione del Consiglio Direttivo su andamento, indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

b) i rendiconti consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale economico-finanziario.

7) L'Assemblea Generale discute e delibera inoltre in merito a:

a) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

b) nomina di Presidente e Vice presidente;

c) nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- d) eventuali modifiche dello Statuto;
- e) eventuale approvazione o modifica dei Regolamenti di attuazione dello Statuto;
- f) eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;
- g) altri argomenti che siano stati preventivamente proposti nei modi definiti secondo lo specifico Regolamento, e compresi all'ordine del giorno sottoposto.
- 8) L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata, in sessione straordinaria, per deliberare sulle modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per il presente statuto.
- 9) Hanno diritto di partecipare ed intervenire all'Assemblea Generale tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annua.
- 10) Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea Generale nomina un Presidente di turno. L'Assemblea Generale nomina altresì il Segretario della riunione e, se del caso, due o più scrutatori.
- 11) Delle riunioni dell'Assemblea Generale si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione ed eventualmente dagli scrutatori; il processo verbale è conservato all'interno del libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea

Generale e del Consiglio Direttivo tenuti a cura del Segretario Generale.

12) Ogni Associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro Associato conferendogli delega scritta, anche se quest'ultimo è membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità degli amministratori. Ogni partecipante alla riunione dell'Assemblea Generale ha diritto di rappresentare, con delega scritta, non più di un altro Associato. Spetta al Presidente della riunione constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto dei presenti di intervenire all'Assemblea Generale.

13) In prima convocazione l'Assemblea Generale è valida con la presenza (anche per delega) di almeno metà degli Associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza di voti espressi.

14) Per le delibere dell'Assemblea Generale, il voto dovrà essere palese, peralzata di mano, e potrà altresì essere espresso per corrispondenza. Sarà segreto qualora si tratti di delibere relative a persone e quando gli intervenuti, a maggioranza lo richiedano.

15) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (Art.21 Cod.Civ.).

16) Per le deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti o rappresentati per delega (Art.21 Cod.Civ.) mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli Associati intervenuti o rappresentati per delega, qualunque sia il loro numero.

17) Qualora l'Associazione abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica le eventuale modifiche allo statuto dovranno di necessità essere subordinate ad approvazione da parte dell'Autorità Governativa.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 9**

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo cui spettano i più ampi poteri per:

a) l'elaborazione degli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

b) la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività;

c) l'ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio sociale;

d) l'ammissione e l'esclusione degli Associati;

e) la predisposizione del rendiconto economico-finanziario e della relazione annuale sulla gestione dell'esercizio precedente, da sottoporre per approvazione all'Assemblea Generale ordinaria;

f) il rendiconto preventivo delle attività per l'anno in corso, da

sottoporre per approvazione all'Assemblea Generale ordinaria;

g) definire i Regolamenti attuativi dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea Generale;

h) definire le Procedure di funzionamento dei diversi settori di attività dell'Associazione;

i) determinare la quota associativa annua, con tempi e modi per il suo versamento;

j) determinare il prezzo di accesso alle attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione;

k) designare il Segretario Generale;

l) designare i membri del Comitato Scientifico.

2) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette Consiglieri eletti in seno all'Assemblea Generale secondo l'apposito Regolamento.

3) Almeno la metà dei consiglieri eletti in seno all'assemblea generale deve essere scelta tra gli associati di diritto di cui all'art.6, comma 3 del presente statuto, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

4) Al comma 3 del presente articolo potrà essere derogato soltanto qualora il numero degli associati di diritto di cui all'art.6, comma 3 del presente statuto non fosse sufficiente a coprire il numero di consiglieri richiesto.

5) Possono essere Consiglieri di diritto i rappresentanti di enti terzi che partecipino in maniera significativa con le proprie risorse alle

attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, su indicazione del Consiglio Direttivo in carica salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

6) Il numero dei Consiglieri di diritto non può superare un terzo del numero totale dei Consiglieri.

7) E' Consigliere di diritto un rappresentante indicato dalla Direzione Generale Culture, Identità ed Autonomie della Regione Lombardia, scelto tra i propri funzionari e i dirigenti.

8) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

9) In caso di dimissioni o di recesso di un membro del Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio il Consiglio stesso provvederà alla sua sostituzione con colui che alle ultime elezioni, tra i non eletti, ha riportato il numero di voti più elevato; nel caso questi, per qualsivoglia motivo, non sia disponibile, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con altro membro individuato in seno all'Associazione, chiedendone convalida alla prima Assemblea Generale. In caso di cessazione della maggioranza dei membri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato in riunione dal Presidente, o in sua assenza dal Vice presidente, quando lo ritiene opportuno o su richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri; comunque deve essere convocato in riunione almeno tre volte per ogni esercizio, ed

almeno una volta per deliberare in ordine ai rendiconti ed alla quota associativa annua. In caso di inadempimento o assenza del Presidente e del Vice presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Consigliere più anziano d'età eletto in seno all'Assemblea Generale.

11) Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione del suo mandato, convocata dal Consigliere più anziano d'età eletto in seno all'Assemblea Generale, elegge, tra i suoi membri eletti in seno all'Assemblea Generale, il Segretario Generale, a scrutinio segreto e a maggioranza.

12) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano d'età eletto in seno all'Assemblea Generale. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

13) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i membri del Comitato Scientifico.

14) Il Consiglio Direttivo può altresì delegare i propri poteri e attribuire responsabilità per la gestione ordinaria di singoli settori di attività o iniziative, al Presidente o a uno dei suoi membri o ad altri Associati. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

15) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre

consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

16) Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

17) Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale sottoscritto dai presenti. I processi verbali sono conservati all'interno del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario Generale. Su di esso dovrà anche risultare ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo ed alle cariche al suo interno.

#### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

##### **Articolo 10**

1) Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei confronti di terzi.

2) Il Presidente:

a) convoca l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria su delibera del Consiglio o di propria iniziativa qualora ne ravvisi la necessità;

b) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo su ordine del giorno;

c) presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

d) assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

e) cura gli interessi sociali e amministra il patrimonio svolgendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione;



f) può impegnare l'Associazione per atti di straordinaria amministrazione solo su mandato del Consiglio;

g) può delegare con delega scritta lo svolgimento di specifiche attività a Consiglieri o altri Associati conferendo ad essi parte dei propri poteri.

3) Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

4) Il Vice presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

#### **SEGRETARIO GENERALE**

##### **Articolo 11**

1) Il Segretario Generale svolge le funzioni di tesoriere:

a) affiancando il Presidente nello svolgimento della sua funzione amministrativa;

b) curando, su delega scritta del Presidente, la custodia di somme e valori dell'Associazione, l'esecuzione di ogni operazione di cassa e l'aggiornamento della contabilità;

c) avendo facoltà, su delega scritta del Presidente, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione.

2) Il Segretario Generale cura l'aggiornamento e la tenuta del registro degli Associati, del libro dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo; è altresì responsabile della conservazione dei documenti contabili. Detti libri e documenti devono essere in ogni

momento consultabili dagli Associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

3) Il Segretario Generale su indicazioni del Presidente e dei Consiglieri redige l'ordine del giorno ed i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

## **ESERCIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

### **Articolo 12**

1) L'esercizio sociale economico-finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre una bozza di rendiconto consuntivo annuale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria. Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

3) Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre una bozza di rendiconto preventivo annuale dell'esercizio successivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

4) È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con oggetto analogo od affine al proprio che per Legge,

Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

5) Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Articolo 13**

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri indicati dall'Assemblea Generale, anche esternamente all'Associazione, tra persone esperte di contabilità e bilancio, che abbiano accettato l'incarico. L'Assemblea Generale ne designa anche il Presidente.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di quattro anni e, a fine mandato, i suoi membri possono essere nuovamente incaricati.

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, e potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ed ogni suo membro potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

4) I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **COMITATO SCIENTIFICO**

### **Articolo 14**

- 1) I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche esternamente all'Associazione, nell'ambito del personale scientifico di cui all'art.6 comma 3 del presente statuto e nell'ambito di analoghe professionalità.
- 2) Il Consiglio Direttivo definisce per Regolamento o specificamente tramite Procedure, funzioni collegiali e numero, criteri di scelta e mandati specifici dei membri del Comitato Scientifico.
- 3) I membri del Comitato Scientifico decadono insieme al Consiglio che li ha nominati.
- 4) Al Comitato Scientifico è demandata la responsabilità dell'attuazione delle politiche dell'Associazione.
- 5) Al Comitato Scientifico è demandato il compito di proporre l'impostazione culturale delle attività dell'Associazione.

## **CONTROVERSIE**

### **Articolo 15**

- 1) Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati e tra questi e l'Associazione, ivi comprese quelle riguardanti la regolarità dei versamenti previsti e nei casi di delibera di esclusione di un Associato dall'Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri. I modi per la nomina del collegio arbitrale e per il suo funzionamento sono definiti dallo specifico Regolamento.

2) Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 16**

1) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea Generale secondo i criteri definiti all'Art.8 del presente Statuto.

2) L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

3) La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati (Art. 21 Cod.Civ.).

4) I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea Generale e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 662/1996, sceglieranno l'Associazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **REGOLAMENTI**

### **Articolo 17**

Il presente Statuto può essere accompagnato da Regolamenti di attuazione dello Statuto, deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale.

## **RINVIO ALLA LEGGE**

## **Articolo 18**

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti di cui all'Articolo precedente si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste da altre disposizioni di Legge.

f.to Alberto Castoldi

f.to Walter Belotti

f.to Armando Santus - notaio (L.S.)